



IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Silvio Magrini Alunno Presidente
- dott. Roberto Laudenzi Giudice
- dott. ssa Sara Trabalza Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 161, co. 6, l.f., depositato in data 14.07.2022 (n. 6/2022 R.C.P.) dalla IDEA-MODE S.R.L., con sede legale in Cannara, (P.I. 01497990547), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio Pugliese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PIAZZA MATTEOTTI 29 FOLIGNO, giusta procura in calce al predetto ricorso;

vista la comunicazione effettuata dalla cancelleria al registro delle imprese (correttamente, in data 18.07.2022, per i motivi di cui al provvedimento di pari data del giudice delegato) e al P.M. in sede;

udita la relazione del giudice delegato;

vista la documentazione allegata al ricorso (visura camerale; verbale ex art. 152, co. 3, l.f. redatto dal notaio in data 2.05.2022, rep. 1928, racc. 1278, da cui risulta la delibera assunta dall'amministratore ai sensi dell'art. 152, co. 2, lett. b, l.f.; bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021; elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti; situazione patrimoniale al 28.02.2022);

considerato che:

- risulta rispettato il disposto di cui agli artt. 82 e 83 c.p.c. (applicabili alla procedura di concordato preventivo, anche nella fase preconcordataria, stanti la natura giurisdizionale del ricorso ex art. 161, co. 6, l.f. e la sua idoneità ad incidere sui diritti del ricorrente: con generale riferimento ai procedimenti camerali inerenti a situazioni di diritto o di status, Cass. 7128/06 e Cass. 6900/96), in quanto la società ricorrente sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di valida procura alle liti;
- la domanda è stata approvata e sottoscritta in conformità a quanto stabilito dagli artt. 152 e 161, co. 1 e 4, l.f. (nonché dall'art. 125 c.p.c., per quanto concerne la sottoscrizione del difensore);
- per dichiarazione espressa di parte ricorrente, suffragata dalla visura camerale in atti, non ricorre la condizione impeditiva di cui all'art. 161, co. 9, l.f. (presentazione, negli ultimi due anni, di analoga domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti);



- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 161, co. 1, l.f., trattandosi di impresa la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass. 23719/2014; Cass. 6686/2012; Cass. 12557/2012; nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015), è sita in Cannara, comune compreso nel circondario del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito del ricorso;
- ricorrono i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (il cui oggetto sociale è principalmente “ *attività di sviluppo e produzione di articoli di abbigliamento quali pantaloni casual, gonne, giacche e chinos per uomo, donna, e bambino, in tessuti denim, cotone ed elasticizzati (pronto tinta, tinto filo, tinto pezza, velluti, ed altro)*”), in possesso di un profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1, co. 2, lett. a), b), e c) l.f., non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma, come si evince dai bilanci depositati;
- il dedotto stato di crisi (da intendersi come situazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f., o anche soltanto di difficoltà economico-finanziaria potenzialmente idonea a sfociare nell'insolvenza: v. Cass. 18437/2010) trova riscontro nei dati contabili allegati, i quali attestano, a fronte di ricavi decrescenti, un progressivo aumento dell'esposizione debitoria;
- sono stati depositati tutti i documenti prescritti dall'art. 161, co. 6, l.f., e in particolare: 1) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; 2) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- sussistono, pertanto, i presupposti per l'assegnazione alla società ricorrente del termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f.;
- appare opportuno esercitare la facoltà, espressamente prevista dall'art. 161, co. 6, l.f., di nominare il commissario giudiziale art. 163, co. 2, n. 3, l.f., con la contestuale fissazione di una cauzione per il pagamento delle spese di procedura; cauzione che, in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta dalla ricorrente, appare equo liquidare in € 15.000,00, da depositarsi in cancelleria entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- il Tribunale, nel fissare il termine di cui all'art. 161, co.6, l.f., deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato;

ritenuto che:

- in virtù del combinato disposto degli artt. 1 e 3 l. 742/69 e dell'art. 92 R.D. 12/1941, al termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f. deve applicarsi la sospensione feriale, salvo che il Tribunale dichiari l'urgenza del procedimento: da un lato, infatti, il termine in questione va certamente qualificato come termine processuale, collocandosi tra le scansioni procedurali tipiche del concordato preventivo; dall'altro,



esso non rientra tra quelli che l'art. 92 R.D. 12/1941, in quanto richiamato dall'art. 3 l.742/69, esclude in via eccezionale e tassativa dall'applicazione della sospensione (v., *ex multis*: Trib. Terni, 1 agosto 2013, in www.ilcaso.it; Trib. Roma 3 luglio 2013, in www.ilcaso.it), tanto è vero che quest'ultima si applica anche al termine massimo imposto dall'art. 181 l.f. per l'omologazione del concordato (v. Cass. 2706/09).

Va precisato che, invece, non è soggetta alla sospensione feriale la scadenza mensile per l'adempimento degli obblighi informativi, stante la particolare natura del predetto adempimento che è volto ad assicurare la costante vigilanza del Tribunale e del ceto creditorio (in senso analogo, v. Trib. Reggio Emilia, 9 agosto 2013, in www.ilcaso.it);

dato atto, altresì, come in relazione alla procedura pre-fallimentare proposta nei confronti della ricorrente nel procedimento n. 22/2022 con prima udienza fissata per il giorno 29.09.2022 sussista dichiarazione di desistenza depositata già in data 23.05.2022, reputandosi, pertanto, di non considerare la stessa, né ai fini di una eventuale riunione, né ai fini della concessione del termine per la presentazione della domanda, considerata la sostanziale estinzione del procedimento, equivalendo la desistenza ad una rinuncia agli atti e dovendo il Tribunale pronunciare decreto di mera archiviazione del procedimento, posto che – come noto - il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento non prevede alcuna iniziativa d'ufficio e pertanto, anche nella fase prefallimentare, affinché il giudice del merito possa pronunciarsi, è indispensabile che la domanda dei soggetti a tanto legittimati sia mantenuta ferma (cfr. Cass. N. 33116 del 2018)

P.Q.M.

Visto l'art.161, co. 6 e ss., l.f.,

FISSA

termine di 120 giorni decorrente dalla presentazione della domanda (14.07.2022) per il deposito della proposta di concordato preventivo, corredata dalla documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;

NOMINA

commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 163, co. 2, n. 3, l.f., la Dott.ssa Alessandra Restucci, con l'incarico di vigilare sull'attività della società ricorrente e di riferire immediatamente al Tribunale ove accerti che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'art. 173 l.f., in vista della eventuale declaratoria di improcedibilità della domanda e, su istanza dei creditori o del P.M., di fallimento del debitore ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f.;

AVVISA

il debitore che le scritture contabili dovranno essere tenute a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 170, co. 2, l.f.;

STABILISCE

il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della somma di € 15.000,00, a mezzo a.c.n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario



giudiziale, invitando il commissario giudiziale a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto del suddetto termine;

DISPONE

i seguenti obblighi informativi, da adempiersi con periodicità mensile a far data dalla comunicazione del presente decreto:

- 1) deposito di una situazione finanziaria dell'impresa - che entro il giorno successivo dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese, a cura del cancelliere - nonché di una relazione riepilogativa degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti nel periodo di riferimento, compresi i pagamenti, sottoscritta dal debitore e dal consulente contabile;
- 2) deposito di una relazione esplicativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sottoscritta dal debitore e dal professionista che lo assiste nella presente procedura;
- 3) deposito di un *report* sulle progressive verifiche in corso in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario (o attuabilità dell'accordo), sottoscritta dal professionista attestatore designato;

INVITA

il commissario giudiziale a relazionare con la medesima periodicità in merito al contenuto della predetta documentazione entro 10 giorni dal deposito della stessa, ovvero a segnalare immediatamente l'eventuale violazione, anche sotto il profilo della scadenza, dei suddetti obblighi informativi;

SEGNALA AL DEBITORE

- che il mancato deposito della domanda definitiva entro il termine fissato, la violazione degli obblighi informativi periodici sopra imposti e il compimento di atti contemplati dall'art. 173 l.f. determineranno la declaratoria di inammissibilità con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, anche l'eventuale dichiarazione di fallimento, su istanza dei creditori o su richiesta del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 162, co. 2, l.f.;
- che, qualora l'attività compiuta risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentiti il debitore, il commissario giudiziale ed eventualmente i creditori, potrà abbreviare il termine fissato;

AVVISA IL DEBITORE

- che, fermo il rispetto degli obblighi informativi imposti, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e deve chiedere, a pena di inefficacia, la preventiva autorizzazione del tribunale (che provvede previa acquisizione del parere del commissario giudiziale) per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 161 co. 7, l.f.;
- che, ai fini dell'eventuale richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 l.f., ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 1, l.f., è necessario che il professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., attesti, una volta verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa, sino all'omologazione, che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, tenendo conto anche del carico prededucibile così generato;



- che in ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-*bis* l.f., per l'eventuale richiesta di autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 4, l.f., il professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), l.f. deve attestare che le suddette prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (salvo che si tratti di pagamenti che vengano effettuati con nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori);

DELEGA

- all'esame degli atti e della documentazione prodotta, all'interlocuzione con il commissario giudiziale nominato e ad ogni accertamento istruttorio che si rendesse necessario la Dott.ssa Sara Trabalza, che riferirà in camera di consiglio sulle eventuali ulteriori istanze;

MANDA

- alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al Commissario giudiziale, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese.

Spoletto, 29.07.2022

Il Giudice relatore

(*dott.ssa Sara Trabalza*)

Il Presidente

(*dott. Silvio Magrini Alunno*)

